

**SEDE CENTRALE
LEGNARO (PD)**

Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084211
tel. +39 049 8830380
fax dir. +39 049 8830046
fax dir. san. +39 049 8830539
fax amm. e prot. +39 049 8830178
C.F. e P. IVA, MWST.,
VAT, TVA 00206200289
e-mail: comunicazione@izsvenezie.it
PEC: izsvenezie@legalmail.it
www.izsvenezie.it

ROVIGO

Adria
Via L. da Vinci, 39
45011 Adria (RO)
tel. +39 0426 21841
fax +39 0426 901411
e-mail: garcangeli@izsvenezie.it

BELLUNO

Via Cappellari, 44/A
32100 Belluno
tel. +39 0437 944746
fax +39 0437 942178
e-mail: at2bl@izsvenezie.it

BOLZANO (BOZEN)

Via Laura Conti, 4
39100 Bolzano/Bozen
tel. +39 0471 633062
fax +39 0471 633580
e-mail: at6bz@izsvenezie.it

PADOVA

Legnaro
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 8084290
fax +39 049 8830277
e-mail: liob@izsvenezie.it

PORDENONE

Cordenons
Via Bassa del Cuc, 4
33084 Cordenons (PN)
tel. +39 0434 41405
fax +39 0434 41201
e-mail: segr.pn@izsvenezie.it

VENEZIA

San Donà di Piave
Via Calvecchia, 10
30027 San Donà di Piave (VE)
tel. +39 0421 41361
fax +39 0421 221453
e-mail: at2sd@izsvenezie.it

TRENTO

Via Lavisotto, 129
38121 Trento
tel. +39 0461 822458
fax +39 0461 829065
e-mail: sct5.trento@izsvenezie.it

UDINE

Basaldella di Campoformido
Via della Roggia, 100
33030 Basaldella di C. (UD)
tel. +39 0432 561529
fax +39 0432 562676
e-mail: at4ud@izsvenezie.it

VERONA

Via San Giacomo, 5
37135 Verona
tel. +39 045 500285
fax +39 045 582811
e-mail: at1vr@izsvenezie.it

VICENZA

Viale Fiume, 78
36100 Vicenza
tel. +39 0444 305457
fax +39 0444 506165
e-mail: at1vi@izsvenezie.it

TREVISO

Fontane di Villorba
Vicolo Mazzini, 4 int. 5/6
31020 Fontane di Villorba (TV)
tel. +39 0422 302302
fax +39 0422 421154
e-mail: at2tv@izsvenezie.it

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI

PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Agli operatori economici invitati

RDO N. 1455471

Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l'aggiudicazione del servizio di gestione della corrispondenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di durata triennale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)

Lettera d'invito

Numero di gara 6541891

CIG: 6831809B20

La presente procedura è indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "Istituto" o "IZSVE") ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito "Regolamento"), e visionabile sul profilo del committente all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi>.

La presente procedura è espletata altresì mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePa"), ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

I servizi oggetto della presente procedura sono stati preventivamente individuati nell'Avviso di Preinformazione adottato dall'Istituto con DDG n. 68/2016.

L'acquisizione di servizi oggetto della presente procedura è stata oggetto di specifica determina a contrarre adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 190 del 13 Ottobre 2016.

L'operatore economico destinatario della presente è invitato a far pervenire la propria offerta per la fornitura dei servizi di seguito descritti entro i termini e con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e, nel caso di procedura espletata per il tramite del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nella relativa Rdo cui il presente documento è allegato.

1. Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Oggetto di affidamento è il contratto per la fornitura del servizio di gestione della corrispondenza dell'IZSve ricomprendente le prestazioni, principali ed accessorie, illustrate nell'*Allegato A* alla presente lettera invito (*Capitolato Speciale completo dei relativi allegati*), recante la descrizione dettagliata delle suddette prestazioni unitamente ai connessi fabbisogni presunti.

Nello specifico, l'appalto oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi, distinti tra principali e accessori:

- servizio di prelievo (cd. "*pick up*") presso la sede centrale dell'Istituto (servizio principale);
- servizio di affrancatura (servizio principale);
- servizio di recapito ai destinatari della corrispondenza nazionale, europea ed extra-europea destinata all'esterno (servizio principale);
- servizio di *call center* (servizio accessorio).

Rimangono di esclusiva competenza dell'IZSve la raccolta e lo smistamento della corrispondenza interna, la suddivisione della corrispondenza in arrivo tra i diversi Strutture, Servizi e Unità Operative dell'Istituto nonché l'imbustamento e la suddivisione della corrispondenza destinata all'esterno per tipologia (ordinaria e raccomandata).

Non rientrano nel servizio in oggetto né i servizi postali affidati in esclusiva al fornitore del Servizio Universale (quali la notifica a mezzo posta di atti giudiziari e la notifica a mezzo posta delle contravvenzioni del Codice della strada) né i servizi a monte e/o a valle del recapito se non connessi al servizio di raccolta e/o recapito degli invii postali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Regolamento, tutte le prestazioni e le modalità di esecuzione del servizio previste nel Capitolato Speciale, salvo ove espressamente diversamente previsto (mediante diciture quali "*eventuale*", "*indicativo*" o "*facoltativo*") sono da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili dell'offerta, il cui rispetto è richiesto a pena di inammissibilità della stessa alla procedura.

I fabbisogni presunti indicati nel Capitolato Speciale di appalto sono da intendersi come meramente presuntivi e non vincolanti per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a corrispondere all'appaltatore esclusivamente i servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Il servizio dovrà essere prestato dall'aggiudicataria a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri mezzi, nel rispetto di quanto previsto nella presente richiesta, integrata dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura, ed in ottemperanza alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle effettive esigenze dell'Istituto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza previo necessario dell'appaltatore il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni e prezzi previsti nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del quinto dell'importo contrattuale. L'appaltatore sarà tenuto all'applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi offerti dall'appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto.

Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Durata ed importo del contratto

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla stipulazione del contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento restituita sottoscritta per accettazione dall'affidataria ovvero, nel caso di contratto concluso tramite MePa, la data della StipulaRdO.

In applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Istituto si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza naturale dello stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a quelli già affidati all'esito della presente procedura, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore biennio ed un importo presunto di **€ 60.978,50,00 Iva esclusa**. L'esercizio di tale opzione sarà preceduto da adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed economica e di pubblico interesse alla ripetizione del contratto e la conformità dei beni e dei servizi resi dall'operatore economico in occasione dell'iniziale contratto alle esigenze dell'Istituto e alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

L'importo complessivo massimo presunto della presente fornitura triennale di servizi, scorporate le opzioni previste dalla presente lettera d'invito, ammonta a **€ 91.467,75 Iva esclusa**.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento, comprensivo quindi di ogni opzione e rinnovo previsti dalla presente ammonta a **€ 182.935,50 Iva esclusa**.

Per l'esecuzione del presente appalto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale.

4. Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura la sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del Regolamento.

I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 13 del Regolamento, ai fini della comprova dell'insussistenza di motivi di esclusione in sede di partecipazione alla procedura la stazione appaltante accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dal profilo del committente nella sezione "*amministrazione>bandi-e-*

gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare” all’interno della specifica area dedicata alla presente procedura all’indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare>, da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante o da parte di soggetto dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto dell’operatore economico concorrente. In tale ultimo caso l’offerta dovrà essere corredata da copia in carta semplice della documentazione da cui risulti il possesso di tali poteri.

Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 11, comma 7 e 13, comma 13 del Regolamento, nel caso l’operatore economico abbia già presentato il DGUE per procedure di appalto precedenti, dovrà confermare i dati e le informazioni ivi contenute mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente del legale rappresentante o dal soggetto di cui al paragrafo che precede e corredata da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, il cui fac simile è scaricabile dal profilo del committente nella già menzionata sezione all’interno della specifica area dedicata alla presente procedura all’indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare>. Rimane ferma in tal caso la necessità di presentare apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso degli eventuali requisiti e capacità speciali richiesti per l’accesso alla procedura.

In alternativa all’utilizzo del citato DGUE, l’insussistenza di motivi di esclusione può essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

5. Requisiti e capacità

Nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 13, comma 11 del Regolamento, per l’accesso alla presente procedura è prescritto il possesso da parte degli operatori economici dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 DM n. 73/2002, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 1, comma 4 del DM n. 73/2002, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) aver eseguito, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara in parola, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, di importo annuo almeno pari a quello oggetto della procedura, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

A comprova del possesso delle capacità e dei requisiti speciali richiesti, ciascun offerente dovrà presentare, a corredo della propria offerta, all’interno della documentazione amministrativa i documenti indicati al successivo articolo dedicato alle “*Modalità di presentazione delle offerte*”.

Ai fini della comprova del possesso di tali requisiti e capacità al momento della presentazione delle offerte, la stazione appaltante accetta il già menzionato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). In alternativa all’utilizzo del DGUE, il possesso di tali requisiti e capacità può essere comprovato mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Per la specifica indicazione dei mezzi, scelti tra quelli di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, per la comprova del possesso da parte dell’offerente

dei requisiti speciali e delle capacità richieste per l'accesso alla procedura, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo dedicato alla documentazione amministrativa all'interno dell'articolo denominato "*Modalità di presentazione delle offerte*".

6. Verifica del possesso dei requisiti e delle capacità

Ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 8, del Regolamento, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica i requisiti mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione del decreto del Ministero di cui all'art. 15, comma 6 del Regolamento e all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante utilizza la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Tuttavia, in ossequio a quanto statuito dal Presidente della citata Autorità con proprio comunicato in data 4/05/2016, "*In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell'art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCPass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.*" Pertanto, la presente procedura è da ritenersi esclusa dall'obbligo di ricorso all'AVCPass essendo espletata con modalità interamente telematica, alla luce di quanto disposto dall'Autorità con la citata Deliberazione ("*Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.*").

La verifica di possesso dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà pertanto mediante ricorso alle tradizionali modalità.

7. Pagamento a favore dell'Autorità

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 163 del 22 Dicembre 2015 (pubblicata nella G.U. n. 49 del 29 Febbraio 2016), i concorrenti dovranno versare alla citata Autorità un contributo pari a € 20,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato con una delle modalità previste dalla summenzionata deliberazione dell'Autorità.

8. Modalità di presentazione delle offerte

A pena di esclusione dalla procedura, l'operatore economico deve far pervenire la propria offerta **entro le ore 12.00 del giorno 23 Gennaio 2017**. Le offerte pervenute oltre la data o l'orario sopraindicati saranno immediatamente escluse dalla procedura. Per le procedure espletate a mezzo MePa, l'offerta dovrà essere trasmessa a mezzo portale www.acquistinretepa.it, all'interno della specifica RdO e dovrà contenere i documenti specificati nel prosieguo. In tale caso, tutti i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione autografa da parte del legale rappresentante dovranno recare la sottoscrizione con firma digitale come definita dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 235/2010.

Costituirà causa di immediata esclusione l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta o, nel caso di procedura espletata a mezzo MePa, della sezione della RdO dedicata alla documentazione amministrativa o tecnica.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta; eventuali offerte plurime o alternative saranno immediatamente escluse dalla procedura.

La stazione appaltante non autorizza la presentazione, nell'ambito della presente procedura, di varianti ai sensi dell'art. 95, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2015. Eventuali offerte condizionate saranno escluse dalla procedura.

Quanto inviato dagli operatori economici partecipanti alla procedura sarà acquisito agli atti dell'Istituto e non sarà restituito alle offerenti. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si proceda all'aggiudicazione.

I documenti sotto indicati per i quali è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante della concorrente potranno, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e per conto dell'operatore economico concorrente o, nel caso dell'offerta tecnica o economica, di impegnare contrattualmente l'operatore economico offerente. In tal caso l'offerta dovrà essere corredata da copia in carta semplice di idonea documentazione comprovante il possesso da parte del sottoscrittore dei relativi poteri.

L'offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamato dall'art. 14, comma 26 del Regolamento. Qualora la procedura non si concluda entro il predetto termine, l'Istituto potrà disporre il differimento dello stesso mediante l'invio di apposita comunicazione scritta all'operatore economico.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel paragrafo che precede.

L'offerta dovrà contenere i seguenti documenti:

Documentazione Amministrativa

- 1) dichiarazione attestante l'insussistenza in capo all'offerente dei motivi di esclusione di cui al precedente articolo dedicato e il possesso dei requisiti e delle capacità richieste per l'accesso alla procedura, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio (DGUE oppure dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, in alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occasioni di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ferma in tal caso la necessaria presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi dei medesimi articoli attestante il possesso da parte dell'offerente dei requisiti e delle capacità speciali richieste per l'accesso alla procedura; con specifico riferimento a quest'ultimi, tale dichiarazione dovrà contenere i seguenti mezzi di prova:

- ai fini della comprova dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione, resa ai sensi dei già citati artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di possesso dell'"*autorizzazione postale generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 DM n. 73/2002*" e della "*licenza postale individuale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 e dell'art. 1, comma 4 del DM n. 73/2002*";

- ai fini della comprova del requisito richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, espressa dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni normative succitate, avente ad oggetto i servizi resi nel triennio antecedente alla

pubblicazione del bando, con espressa indicazione dei relativi contratti, della durata degli stessi (termini iniziali e finali), importo complessivo degli stessi IVA esclusa e soggetti pubblici a favore dei quali il servizio è stato erogato;

- 2) qualora l'offerente intenda affidare a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto di appalto, deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di procedura espletata per il tramite del MePa tale indicazione può essere effettuata nell'apposito campo la cui compilazione è richiesta dal portale in sede di offerta ovvero, in alternativa, nell'apposito campo presente nel DGUE;
- 3) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione delle informazioni fornite nell'ambito della propria offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, utilizzando l'apposito spazio indicato nella RDO nella sezione denominata "*Segreti Tecnici e Commerciali*";
- 4) copia del documento comprovante l'intervenuto pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) da allegare utilizzando l'apposito spazio indicato nella RDO nella sezione denominata "*Contributo ANAC*".

Offerta Tecnica

Ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica contenente i seguenti documenti:

- 1) apposita relazione tecnica, utilizzando preferibilmente il modello allegato predisposto dalla stazione appaltante denominato Allegato B - "*Offerta tecnica*", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente **a pena di esclusione** e recante espressa indicazione:
 - a) del numero complessivo delle sedi operative dell'offerente sul territorio nazionale e successiva indicazione di dettaglio del numero di sedi operative per Regione;
 - b) delle caratteristiche tecnico-funzionali del sistema informatico offerto per la gestione ed erogazione dei servizi, con particolare riferimento alle modalità di tracciatura delle raccomandate ed espressa esaustiva descrizione delle modalità di accesso/consultazione dello stesso e del numero massimo di utenti accreditabili;
 - c) del numero complessivo dei punti di giacenza dell'offerente nel territorio nazionale per raccomandate semplici e A/R, e successiva indicazione di dettaglio del numero di sedi operative per Regione;
- 2) cartina geografica del territorio nazionale che dia evidenza del dato di cui alla lett. a) (ubicazione delle sedi operative dell'offerente sul territorio nazionale, comprensive delle filiali dirette e indirette e dei rapporti di franchising);
- 3) cartina geografica del territorio nazionale che dia evidenza del dato di cui alla lett. c) (ubicazione dei vari punti di giacenza per raccomandate semplici e A/R);
- 4) fac simile per ciascuno dei report quotidiani e mensili della corrispondenza inviata;
- 5) fac simile per ciascun modulo riepilogativo della corrispondenza da inviare, da compilarsi a cura del personale IZSVE.

Offerta Economica

Ciascun offerente dovrà presentare un'offerta economica formulata a prezzi unitari e redatta utilizzando preferibilmente l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla presente (*Allegato C – "Offerta economica analitica"* costituito da *"Copertina"* e *"Dettaglio offerta economica"*). Entrambi i documenti dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.

All'interno dell'offerta dovranno essere espressamente indicati:

1. i dati relativi all'operatore economico offerente e i dati identificativi del dichiarante con il relativo ruolo aziendale;
2. l'importo unitario offerto per ciascuna tipologia di corrispondenza, ciascun scaglione di peso/formato/destinazione, al netto d'IVA e di ogni ulteriore onere, da applicarsi qualora il luogo di destinazione della corrispondenza rientri nell'ambito territoriale relativamente al quale l'operatore economico concorrente garantisce il servizio di recapito della corrispondenza;
3. l'importo unitario offerto per ciascuna tipologia di corrispondenza, ciascun scaglione di peso/formato/destinazione, al netto d'IVA e di ogni ulteriore onere da applicarsi in caso di ricorso al fornitore del servizio universale, qualora il luogo di destinazione della corrispondenza non rientri nell'ambito territoriale relativamente al quale l'operatore economico concorrente garantisce il servizio di recapito della corrispondenza;
4. la percentuale di territorio nazionale relativamente alla quale l'operatore economico concorrente garantisce il servizio di recapito della corrispondenza;
5. l'importo complessivo annuo offerto per il caso di recapito diretto, per ciascuna tipologia di corrispondenza, ciascun scaglione di peso/formato/destinazione, al netto d'IVA e di ogni ulteriore onere, dato dall'applicazione degli importi unitari di cui al precedente punto 2 al fabbisogno massimo annuo corrispondente, ricavato moltiplicando il fabbisogno presunto massimo annuo della stazione appaltante per la percentuale di copertura del territorio nazionale indicata;
6. l'importo complessivo annuo offerto per il caso di ricorso al fornitore del servizio universale, per ciascuna tipologia di corrispondenza, ciascun scaglione di peso/formato/destinazione, al netto d'IVA e di ogni ulteriore onere, dato dall'applicazione degli importi unitari di cui al precedente punto 3 al fabbisogno massimo annuo corrispondente, ricavato smoltiplicando il fabbisogno presunto massimo annuo della stazione appaltante per la percentuale di territorio nazionale residua non coperta direttamente dall'operatore economico concorrente;
7. i sub-totali annui presunti per ciascuna tipologia di corrispondenza e per scaglione di peso/formato/destinazione, determinati mediante la sommatoria degli importi di cui ai punti 5 e 6;
8. l'importo complessivo annuo massimo offerto per ogni tipologia di corrispondenza al netto d'IVA;
9. l'importo complessivo annuo massimo offerto per il servizio oggetto di affidamento, al netto d'IVA;
10. l'importo complessivo triennale massimo offerto per il servizio oggetto di affidamento, al netto d'IVA;
11. la percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino per gli eventuali servizi complementari.

Ai fini della valutazione dell'elemento prezzo, la formula ed i metodi descritti al successivo art. 11 sarà considerato l'importo complessivo di cui al precedente punto 10.

L'offerta è da ritenersi onnicomprensiva ed includente tutti i servizi e le prestazioni descritti nella presente lettera d'invito e nel Capitolato allegato, nonché di tutte le spese e dei costi connessi o derivanti dagli stessi. Ogni altro onere che dovesse essere addebitato all'Istituto in virtù di tali servizi si intenderà come non dovuto.

L'offerente dovrà altresì indicare a pena di esclusione nella propria offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 27 del Regolamento, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si intendono già inclusi nell'offerta economica formulata e, di norma, non potranno essere pari a 0.

Nel caso di procedura svolta per il tramite del MePA, l'offerente dovrà riportare, nei relativi campi predisposti dal portale <http://www.acquistinretepa.it>, l'offerta economica complessiva per il servizio oggetto di affidamento (punto 10) e l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al paragrafo che precede.

Tutti gli importi e la percentuale di sconto applicabile al prezzo di listino dovranno essere indicati in decimali. Sono ammesse massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà all'arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore e per la percentuale di sconto sul prezzo di listino per eccesso alla cifra immediatamente superiore.

Qualora si riscontrino nell'offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla correzione dell'errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sarà considerato valido quello più conveniente per l'Istituto.

Per le sole procedure espletate per il tramite del MePa, in deroga a quanto disposto al paragrafo che precede, nel caso di discordanza tra l'offerta economica formulata a mezzo portale e l'offerta economica analitica, prevarrà l'offerta formulata a mezzo portale. Nel caso di errori di calcolo all'interno dell'offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione dell'errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dell'importo complessivo indicato nell'offerta formulata a portale.

Busta D – Situazione di controllo (eventuale)

Qualora l'offerente si trovi in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, dovrà fornire documentazione idonea a dimostrare che l'offerta è stata formulata autonomamente. Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Istituto escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

9. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara.

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al paragrafo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. Comunicazioni, chiarimenti ed informazioni supplementari, disponibilità dei documenti di gara

Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura, ove non diversamente espressamente disposto dalla presente lettera d'invito, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara è garantito dalla loro pubblicazione, sul profilo del committente, all'interno della sezione <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/> a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

Eventuali richieste di ulteriori informazioni dovranno essere formulate in lingua italiana e per iscritto e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC all'indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it all'attenzione del referente dell'istruttoria il cui nominativo è indicato in calce al presente documento e recare nell'oggetto idonea dicitura atta ad identificare la presente procedura. Nel caso di procedura espletata mediante ricorso al MePa, tali richieste dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante mediante la funzione "Comunicazioni" messa a disposizione all'interno della specifica R.d.O. oggetto della procedura.

Tali richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire almeno 10 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante non fornirà risposta ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sulla documentazione di gara sono comunicate dalla stazione appaltante a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A tal fine, le risposte alle richieste di ulteriori informazioni pervenute entro il termine all'uopo concesso saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente all'indirizzo Internet <http://www.izsvenezie.it> nel percorso "amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/", nella sezione dedicata alla specifica procedura di gara. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti; grava sugli operatori economici interessati l'onere di consultare periodicamente il profilo del committente della stazione appaltante al fine di verificare se vi siano pubblicazioni relative alla gara in oggetto.

L'Istituto si riserva la facoltà di apportare, ove ne sorgesse la necessità nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, modifiche o integrazioni alla documentazione di gara, di cui sarà data pubblicità con le modalità illustrate al paragrafo che precede.

Ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso le modifiche apportate siano significative o, in alternativa, ove le informazioni supplementari, significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non siano state fornite entro il termine di almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, la stazione appaltante provvederà a prorogare i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. La durata della proroga sarà proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. La proroga dei termini sarà oggetto di pubblicità con le medesime modalità sopra previste per le informazioni supplementari. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a prorogare le scadenze.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'articolo che precede, le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate esclusivamente tramite l'indirizzo PEC fornito da ciascun concorrente in sede di partecipazione alla procedura.

Con esclusivo e limitato riferimento alle procedure espletate per il tramite del MePA, in deroga a quanto previsto dai paragrafi che precedono, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di "E-Procurement" del medesimo MePA e come dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, da ciascun operatore economico abilitato, oggetto di rinnovo periodico, per la ricezione di ogni comunicazione, richiesta di chiarimento od integrazione e regolarizzazione della documentazione presentata ciascun concorrente elegge domicilio presso l'area comunicazioni del sistema. Ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura, incluse eventuali modifiche alla *lex specialis*, informazioni supplementari o proroga dei termini, si intenderà pertanto validamente effettuata presso l'apposita area comunicazioni del sistema. Ciascun concorrente si impegna pertanto ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente e in ogni caso tutte le volte che si renderà necessario la predetta area comunicazioni del sistema.

11. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 comma 12 del Regolamento, la procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dell'idoneità tecnica, consistente nel controllo dell'effettivo rispetto da parte delle offerte presentate delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura.

Il giudizio di idoneità tecnica e la successiva valutazione delle offerte saranno espletati da una Commissione di aggiudicazione all'uopo nominata mediante analisi della documentazione tecnica presentata dagli offerenti in sede di offerta.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo massimo 40 punti alla componente economica e massimo 60 punti alla componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati, unitamente alla ponderazione relativa ed al criterio motivazionale, nel Capitolato Speciale all'articolo dedicato e mediante applicazione delle formule ed utilizzo dei metodi di seguito descritti.

L'aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del metodo aggregativo-compensatore ovvero sia in favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma del punteggio attribuito all'elemento tecnico-qualitativo con quello attribuito all'elemento prezzo in applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno a loro volta determinati mediante applicazione delle seguenti formule:

COMPONENTE TECNICO-QUALITATIVA

Per la componente tecnico-qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$ saranno calcolati mediante utilizzo del metodo dell'attribuzione del coefficiente discrezionale compreso tra zero ed uno, sulla base della seguente tabella di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Sufficiente	0
Discreto	0,25
Buono	0,50
Distinto	0,75
Ottimo	1

La Commissione opererà in forma collegiale attribuendo un unico coefficiente per ciascun criterio di valutazione; in caso di dissenso tra i Commissari sul punteggio da attribuire, la Commissione procederà a dare atto ed a riportare nel proprio verbale la valutazione dei Commissari dissenzienti, ed attribuirà il punteggio formando la media ponderata tra tali valutazioni dissenzienti e la valutazione del resto della Commissione, ovvero formando la media tra le valutazioni dei singoli commissari ove ciascuno di essi abbia una opinione diversa.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti (coefficiente provvisorio parziale del criterio), si procederà, ove nessun concorrente abbia ottenuto il coefficiente massimo, pari a uno, alla riparametrazione intermedia, attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi, individuando così il coefficiente definitivo parziale del criterio

Successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso.

Effettuata la sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, ai fini del calcolo del punteggio qualitativo definitivo, ove nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile alla componente tecnica, si procederà ad un'ulteriore riparametrazione finale, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = Pa / P_{max}$$

dove:

P_{max} = punteggio qualitativo provvisorio più alto

P_a = punteggio qualitativo provvisorio del concorrente a.

Nel caso di unica offerta ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione, né finale né intermedia.

In deroga a quanto previsto nei paragrafi che precedono, nel caso di presenza di almeno tre offerte valide i coefficienti $V(a)_i$ per la componente tecnica saranno calcolati mediante applicazione del metodo del confronto a coppie eseguito sulla base della seguente scala semantica e matrice triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E,, N sono rappresentate le offerte, criterio per criterio di ogni concorrente. La matrice contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

	B	C	D	E	F	N
A						
B						
C						
D						
E						
F						

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Successivamente, si procederà alla determinazione, per ciascun criterio, della somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito a ciascuna offerta mediante i confronti a coppie e, successivamente, alla trasformazione della somma dei gradi di preferenza attribuiti per ciascun parametro a ciascuna offerta in un coefficiente compreso tra 0 e 1 (coefficiente definitivo parziale del criterio), attribuendo, ove necessario, coefficiente pari a 1 alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto (riparametrazione intermedia per criterio).

Da ultimo, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso.

Effettuata la sommatoria dei punteggi definitivi parziali riportati da ciascuna offerta, ai fini del calcolo del punteggio qualitativo definitivo, ove nessun concorrente abbia ottenuto il punteggio pari al peso massimo complessivo attribuibile alla componente tecnica, si procederà ad un'ulteriore riparametrazione finale, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = P_a / P_{max}$$

dove:

P_{max} = punteggio qualitativo provvisorio più alto

P_a = punteggio qualitativo provvisorio del concorrente a.

Anche in tal caso, nell'ipotesi di unica offerta ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione, né finale né intermedia.

COMPONENTE ECONOMICA

Per l'elemento prezzo, i coefficienti $V(a)_i$ saranno calcolati mediante utilizzo della formula di calcolo denominata "*proporzionalità inversa (interdipendente)*" di seguito riportata:

$$V(a)_i = P_{min}/P$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente -iesimo

P_{min} = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Tale formula comporta l'attribuzione di un coefficiente pari a uno all'offerta che presenta il prezzo minore e, pertanto, la stessa non necessita di riparametrazione.

Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell'offerta economica, da effettuare in seduta pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine;
- nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è concesso ai concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore per presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità indicate in seduta pubblica;
- in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un'offerta migliorativa, si procede all'estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 17 del Regolamento, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. Svolgimento della procedura

In data 24 Gennaio 2017 alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio sita nel centro direzionale della sede centrale dell'Istituto, Viale dell'Università n. 10, Legnaro (PD), si procederà alla verifica del tempestivo invio delle offerte da parte di tutti gli offerenti.

Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale, della documentazione ivi contenuta.

Nel caso siano riscontrate irregolarità, la stazione appaltante procederà come specificato al precedente articolo dedicato.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del c.p.a., l'atto che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione, è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, se attiva.

Contestualmente alla pubblicazione, è dato avviso ai concorrenti dell'atto che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Tale avviso costituirà altresì comunicazione resa d'ufficio dalla stazione appaltante agli esclusi, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14, comma 18 e ss. del Regolamento, con provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi sarà nominata la Commissione di aggiudicazione composta da 3 membri interni, atteso il valore stimato del contratto da affidare inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, selezionati tra i dipendenti della stazione appaltante dotati di esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del criterio di rotazione delle nomine come definito dalle Linee Guida n. 5 adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1190 del 16/11/2016. Il Presidente sarà individuato nel Commissario che risulta aver maturato il numero maggiore di anni di esperienza professionale.

In ossequio all'art. 29, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, la composizione della Commissione ed i relativi *curricula* saranno oggetto di pubblicazione tempestiva, e in ogni caso prima dell'insediamento della Commissione, sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., ove disponibile.

La Commissione così nominata, nel corso di successiva seduta, che sarà comunicata con le modalità specificate nel precedente articolo dedicato, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la mera consistenza – ovverosia la presenza al loro interno della documentazione richiesta dalla lettera d'invito – e la regolarità formale.

La documentazione tecnica sarà esaminata in una o più successive sedute riservate (presumibilmente 2) o, in alternativa, lavorando da remoto da parte della menzionata Commissione, al fine di verificare, in via preliminare, l'idoneità tecnica delle offerte e procedere successivamente alla valutazione tecnico-qualitativa delle stesse con attribuzione del conseguente punteggio, sulla base dei parametri, fattori ponderali e dei criteri motivazionali previsti nel Capitolato e mediante utilizzo dei metodi e delle formule illustrate al precedente articolo dedicato della presente lettera d'invito.

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà oggetto di pubblicità con le modalità già in precedenza descritte, la Commissione procederà, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura delle offerte economiche e, data lettura dei prezzi offerti nonchè verificatane la regolarità formale e completezza, al controllo dell'assenza di errori di calcolo, all'attribuzione dei relativi punteggi e da ultimo alla redazione della graduatoria di aggiudicazione.

Successivamente, il RUP procederà, nel corso della medesima seduta pubblica di gara, con l'eventuale ausilio della Commissione, alla verifica del superamento della soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando a tal fine il punteggio ottenuto da ciascun concorrente all'esito della riparametrazione finale, ed all'eventuale valutazione, in successive sedute riservate, con le modalità previste dal medesimo art. 97, della congruità delle offerte pari o superiore alla soglia. Ai sensi dell'art.

97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All'esito della valutazione di congruità, si procederà a dichiarare l'aggiudicazione in favore della miglior offerta non anomala.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente.

Il provvedimento di aggiudicazione è oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai soggetti ivi elencati, con le modalità già in precedenza esposte all'articolo dedicato. Il provvedimento di scelta del contraente sarà altresì oggetto di pubblicazione, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sul sito Internet della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il risultato della procedura di affidamento è altresì oggetto di apposito avviso, pubblicato sul profilo del committente e contenente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta e delle offerte effettivamente pervenute.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella *lex specialis* di gara, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula contrattuale non trova applicazione alla presente procedura.

La data dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario sarà comunicata d'ufficio dalla stazione appaltante entro un termine non superiore a cinque giorni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il rispetto della *par condicio* tra i concorrenti di gara, tutte le sedute di cui ai paragrafi precedenti saranno pubbliche, con l'eccezione delle sedute riservate della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell'idoneità tecnica e successiva valutazione tecnico-qualitativa delle eventuali sedute necessarie per l'espletamento del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte e delle eventuali sedute che si rendessero necessarie per il sub-procedimento di soccorso istruttorio. Per le procedure espletate per il tramite del MePA, le stesse saranno rese accessibili ai partecipanti collegandosi al portale www.acquistinretepa.it, all'interno della RdO specifica della procedura, mediante utilizzo del pulsante "ATTIVA SEDUTA PUBBLICA". Si comunica che la visione della singola seduta pubblica, da parte degli operatori economici partecipanti, sarà possibile esclusivamente all'orario previsto nella comunicazione di convocazione e fino ad un termine orario non prevedibile; al termine della seduta, la visione da parte dei concorrenti non sarà più consentita.

Di tutte le operazioni relative all'apertura delle buste e di tutte le ulteriori sedute, pubbliche e/o riservate, nonché delle decisioni e determinazioni assunte eventi incidenza sul decorso della procedura di gara, saranno redatti appositi verbali. Tali verbali saranno trasmessi all'organo competente per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

13. Stipula del contratto e relativi oneri

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettera a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso di procedura espletata per il tramite del MePa, il contratto è stipulato mediante sottoscrizione e invio della Stipula RdO.

Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine si precisa che l'Ufficio Territoriale di Zona dell'Agenzia delle Entrate competente per l'Istituto è il T5U e che il codice tributo è il 458T.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione

Fermo il termine di validità dell'offerta di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore ha l'onere di stipulare il contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati all'Istituto.

14. Avvio dell'esecuzione del servizio

Anteriormente alla stipula contrattuale, l'appaltatore dovrà provvedere a comunicare all'Istituto il nominativo e i recapiti del personale dell'aggiudicatario individuato quale referente deputato ad interfacciarsi con l'Istituto per la risoluzione delle problematiche inerenti l'esecuzione del servizio. Tale personale dovrà essere disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00; l'eventuale sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'appaltatore all'Istituto.

Il personale dell'aggiudicatario incaricato dell'esecuzione del servizio dovrà essere riconoscibile tramite un tesserino di riconoscimento aziendale che dovrà essere esposto in modo visibile.

L'Istituto provvederà alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, "DEC"), e, se del caso, di uno o più suoi collaboratori, contestualmente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. I nominativi ed i soggetti così individuati saranno indicati nel contratto di appalto.

15. Termini di pagamento e fatturazione

Pagamento: il pagamento è effettuato, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 5 del D.Lgs. 231/2002, con bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, nel caso di fatturazione anticipata, entro 60 giorni dalla verifica di conformità descritta al successivo articolo dedicato.

L'operatore economico non potrà in alcun caso procedere all'emissione della fattura anteriormente al perfezionamento della verifica di conformità delle prestazioni rese cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non farà sorgere in capo all'Istituto alcun obbligo di pagamento.

Fatturazione: la fattura deve indicare espressamente il numero d'ordine, il numero di CIG e la dicitura "**CUP non dovuto**", oltre agli ulteriori elementi obbligatori richiesti per legge e deve essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, modificata dal D. Lgs. 201/2011, utilizzando il **Codice Univoco Ufficio UF5YKF**.

IVA: a norma di legge.

16. Riservatezza

L'appaltatore si impegna a non diffondere e a mantenere riservate, impiegando la migliore diligenza, le informazioni comunicate per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, o di cui sia comunque venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e concernenti l'attività oggetto dello stesso.

L'appaltatore potrà comunicare le predette informazioni confidenziali ai soli impiegati, collaboratori o consulenti che abbiano una effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Istituto.

In caso di inadempimento all'obbligazione di cui ai precedenti paragrafi, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c., impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.

17. Verifica di conformità

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), se nominato. In assenza di nomina il direttore dell'esecuzione del contratto si intende coincidente con il RUP.

Ai sensi dell'art. 102, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento.

L'incaricato della verifica di conformità sarà nominato con il provvedimento di aggiudicazione. A tal fine il RUP trasmetterà al soggetto incaricato della verifica di conformità:

- anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del contratto;
- nel corso dell'esecuzione contrattuale:
 - a) i documenti contabili o la relativa rappresentazione grafica nonché l'eventuale documentazione ricevuta a corredo dall'appaltatore a comprova dell'esatta esecuzione;
 - b) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - c) eventuali certificati delle eventuali prove effettuate.

L'esito positivo della verifica dovrà risultare da apposita relazione ovvero dall'apposizione del visto di corretta esecuzione sui documenti contabili emessi

dall'appaltatore per il pagamento. La verifica di conformità sarà conclusa nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, salvo il caso in cui l'appaltatore emetta la fattura anteriormente all'esecuzione del servizio cui la fattura afferisce. In tale ultima ipotesi il termine per la verifica di conformità decorrerà dall'effettiva esecuzione del servizio.

Laddove, per le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale, non sia possibile effettuare la verifica di conformità di cui al punto che precede per la totalità delle prestazioni erogate e/o del servizio effettuato, la stazione appaltante si riserva di effettuare nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto della natura del servizio e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Le operazioni volte alla verifica di conformità sono a carico e spese dell'appaltatore il quale è tenuto a mettere a disposizione della stazione appaltante i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso l'appaltatore non ottemperi a tale obbligo la stazione appaltante provvede d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

L'eventuale sottoscrizione da parte del personale dell'Istituto di qualsivoglia *report* o altro documento dell'appaltatore al termine dell'effettuazione della singola prestazione non impegna in alcun modo l'Istituto all'accettazione del servizio.

In caso di inadempimento, inesatto adempimento o ritardo nell'adempimento dei servizi dovuti, l'Istituto trasmetterà apposita contestazione al fornitore, intimandolo all'adempimento **entro e non oltre 2 giorni solari e consecutivi** dalla ricezione della contestazione, impregiudicata in ogni caso la facoltà di applicazione delle penali. Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga e la non conformità rilevata sia qualificata dalla stazione appaltante quale grave inadempimento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come meglio precisato al successivo articolo dedicato, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento la stazione appaltante si riserva altresì il diritto di sospendere i pagamenti fino al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore ai sensi dell'art. 1460 c.c.

18. Penali

Fermo quanto stabilito all'articolo che precede e dagli articoli successivi, l'Istituto si riserva di applicare:

- a) una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella raccolta della posta in partenza;
- b) una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata risposta decorrente dalle 48 ore seguenti il reclamo;
- c) una penale di € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nella presentazione dei report o delle ricevute di ritorno delle raccomandate a/r;
- d) una penale di € 200,00 in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito di contestazione scritta della stazione appaltante;
- e) in ogni altro caso di inadempimento o inesatto adempimento non compreso nelle ipotesi di cui ai punti precedenti, una penale compresa tra l'1% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- f) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento in ipotesi non contemplate nei punti precedenti, una penale compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che le penali di cui al presente articolo non sono applicabili relativamente al servizio di recapito ai destinatari della corrispondenza in ragione dell'aleatorietà dello stesso.

Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contestazione all'appaltatore.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall'Istituto all'appaltatore o, ove il credito della stazione appaltante sia incapiante, escussi mediante richiesta all'appaltatore di emissione di nota di accredito.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato, nell'ipotesi di esecuzione in danno di cui al successivo art. 19;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi erogati dall'Istituto;
- minori introiti;
- importi delle sanzioni amministrative che dovessero essere comminate all'Istituto per errori o per il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente derivanti da ritardi nell'invio della corrispondenza.

19. Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore fosse gravemente inadempiente nell'esecuzione del servizio l'Istituto si riserva di far eseguire lo stesso ad altro operatore economico in danno dell'appaltatore, previa notifica formale allo stesso, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi e conseguente addebito all'appaltatore inadempiente delle maggiori spese sostenute dall'Istituto per effetto di tale esecuzione in danno rispetto a quanto previsto dall'originario contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

20. Cessioni e variazioni soggettive

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alla cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi e forniture con questo stipulato.

Qualora all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione

qualitativa stabiliti inizialmente, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo decreto.

21. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso il subappalto, per tale intendendosi il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Si precisa che, in conformità agli orientamenti interpretativi espressi da ANAC con specifico riferimento ai servizi postali, non costituisce subappalto la gestione della corrispondenza internazionale e quella postalizzata sulla rete del fornitore del servizio universale. In particolare, con riguardo alla corrispondenza internazionale il ricorso dell'appaltatore ad altri *partners* con cui siano stati siglati accordi di collaborazione non costituisce subappalto trattandosi dell'unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale. Con riferimento, invece, alla cd "*postalizzazione*", ossia alla consegna al fornitore del servizio universale della corrispondenza che gli operatori economici privati non sono in grado di consegnare, non si rinvengono gli elementi tipici del contratto di subappalto; in tal caso, stante l'assenza di negoziazione nonché l'impossibilità per il fornitore del servizio universale di rifiutarsi di eseguire il servizio, tale soggetto è tenuto ad applicare all'aggiudicatario le condizioni più favorevoli previste per la fornitura del servizio universale.

Fermo quanto suespresso, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica in ogni caso alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, da effettuarsi almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di tale disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

22. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. I materiali il cui valore

è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al paragrafo successivo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità.

23. Sospensione dell'esecuzione

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Istituto. La sospensione unilaterale dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della

stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

24. Risoluzione

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni solari consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al paragrafo che precede, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il

direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.

Rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla presente lettera d'invito o dalla normativa vigente.

25. Scorrimento della graduatoria

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

26. Obblighi di cui al DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 (cd. "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*"), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso DPR come specificati nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 659/2013.

Entrambi i documenti sono liberamente visionabili sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>.

L'operatore economico offerente, anteriormente alla presentazione della propria offerta, è tenuto a leggere entrambi i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve.

L'aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all'avvio dell'esecuzione, dovrà provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, se richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui ai citati decreto e Codice di Comportamento, potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'Istituto, verificata la violazione, procederà a contestare per iscritto all'operatore economico il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni solari consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia definitiva, ove prevista, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

27. Tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto obbliga l'appaltatore ad assolvere tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità finanziaria dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. Tale obbligo è esteso, altresì, agli eventuali subfornitori/subcontraenti.

Ai sensi della predetta normativa, l'offerente si impegna, nel caso di aggiudicazione, a:

- 1) indicare in tutti i documenti fiscali gli estremi dello specifico CIG, che sarà riportato anche nei mandati di pagamento;
- 2) inviare a questo Istituto nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto; tale nota dev'essere redatta utilizzando l'apposito modello presente nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it / **amministrazione / fornitori / tracciabilità fornitori** e dev'essere trasmessa via PEC all'indirizzo izsvenezie@legalmail.it **entro 7 giorni dall'apertura del conto dedicato o dalla sua prima utilizzazione**;
- 3) comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla modifica.

Il conto corrente può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui sopra e nel senso che sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alla commessa pubblica oggetto del presente contratto.

Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di cui al punto 2) sia già stata resa a questo Istituto in occasione di precedenti forniture e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto varrà quale conferma dei dati medesimi. In tal caso, l'aggiudicatario sarà esentata dalla presentazione del modello di cui al punto 2), fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all'operatore economico, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

28. Riservatezza delle informazioni – Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'Istituto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti.

Finalità del trattamento: i dati personali comunicati dai concorrenti in sede di offerta sono acquisiti dall'Istituto per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura. I dati personali forniti dall'aggiudicatario saranno utilizzati ai fini della stipulazione del contratto, dell'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per partecipare alla procedura.

Dati giudiziari: in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai concorrenti ed all'aggiudicatario saranno richiesti alcuni dati giudiziari di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere generale.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Istituto mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Ambito di comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati:

- personale d'Istituto che cura la procedura o personale di altre Pubbliche Amministrazioni che svolge attività ad esso connesse;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Istituto in ordine alla procedura.

Titolare del trattamento dei dati: è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella persona del Direttore Generale, suo legale rappresentante.

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che può esercitare mediante apposita richiesta al Responsabile del trattamento indirizzata a: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, dott. Davide Violato, Viale dell'Università, 10 – Legnaro (PD).

Consenso dell'interessato: con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

29. Controversie e foro competente

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it.

Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

30. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084167, fax 049 8084339, e-mail vorsini@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it), giusta nomina effettuata con la determina a contrarre citata in premessa.

31. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, al D. Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano altresì le disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010

Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'operatore economico nella propria offerta o allegate alla stessa saranno considerate come non apposte, se contrarie alla normativa vigente o alle disposizioni contenute nel presente documento o, nel caso di procedura espletata a mezzo MePa, nella relativa RdO o nei documenti alla stessa allegati.

Con esclusivo riferimento alle procedure espletate per il tramite del MePa, si precisa che ai sensi delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione "(...) con l'invio della propria offerta la ditta concorrente accetta tutte le Condizioni Particolari di Contratto previste dal soggetto aggiudicatore". La stazione appaltante non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che la candidata o offerente dovesse subire a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement. Per contestazioni, segnalazioni, responsabilità del MEF, di Consip, del Gestore del Sistema si rinvia alle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Distinti saluti.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valentina Orsini

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate*

VO/ml
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Orsini
(☎ 0498084167 📠 0498084339 ✉ vorsini@izsvenezie.it)
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato
(☎ 0498084284 📠 0498084339 mlovato@izsvenezie.it)